



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio*

*Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma*

*VIII Unità Operativa – Pensioni – Cause di servizio*

*Via Luigi Pranciani, 32 – 00185 Roma - ☎ 067739 2254 - 📠 067739 2254*

*sito: <http://www.atpromaistruzione.it>*

MPI AOOUSPRM.Registro Ufficiale prot. n- 4057 USCITA -
---

Roma, 7 marzo 2012

Ai Dirigenti  
delle Istituzioni Scolastiche statali  
di Roma e Provincia

Alle OO.SS. del Comparto Scuola  
Loro Sedi

E, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Commissione Medica di Verifica  
del MEF  
ROMA

Al M.I.U.R.  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione generale per il personale scolastico –  
Ufficio III  
Viale Trastevere 46  
Roma

**Oggetto:** Pareri delle Commissioni Mediche di verifica sulle inidoneità dei docenti ai sensi del DPR 171/2011 -Indicazioni operative;

Si informano le SS.LL., per quanto di competenza, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20.10.2011 il D.P.R. 171/2011 recante il “*Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica*”, a norma dell'articolo 55-octies del D.Lgs. 165/01. Regolamento entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che nel caso di specie trova applicazione anche al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in coordinamento con le leggi generali ed il Contratto di lavoro di comparto.

In attesa di puntuali istruzioni ministeriali, ed a seguito di chiarimenti con la Commissione Medica di Verifica di Villa Fonseca, competente per la regione Lazio in materia di accertamento



delle condizioni di idoneità del personale docente, questo Ufficio reputa opportuno fornire le seguenti indicazioni operative al fine di un coordinamento con le competenze in materia di utilizzazioni in altri compiti che fanno attualmente capo alle attribuzioni di questo Ufficio.

Come noto la nuova normativa pone, all'art.2, una distinzione tra :

- **l'inidoneità psicofisica permanente assoluta:** lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- **l' inidoneità psicofisica permanente relativa :** lo stato di colui che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'impossibilità permanente allo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell'area, categoria o qualifica di inquadramento.

mentre il successivo art. 3 prevede l'avvio della procedura, sempre in un momento successivo al superamento del periodo di prova, per iniziativa

- del dipendente
- dell'amministrazione.

A prescindere del caso in cui l'esito della visita presso la Commissione Medica di Verifica si concluda con un accertamento della idoneità al servizio, e che quindi esula dalle indicazioni di cui alla presente nota, è opportuno porre delle distinzioni fra gli esiti delle visite con giudizi di permanenza delle inidoneità da quelli di temporaneità delle inidoneità, ed all'interno di questi giudizi , ancora, fra situazione di inidoneità assoluta e quelli di inidoneità relativa

Infatti, in caso di **inidoneità psicofisica permanente assoluta al servizio**, desunta dalla seguente diagnosi contenuta nel verbale emesso dalla CMV:

“NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO COME DIPENDENTE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EX art. 55 OCTIES D.LGS 30 MARZO 2001 N. 167”

il Dirigente Scolastico – previa comunicazione al lavoratore entro 30 giorni dal ricevimento del referto medico legale – risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l'indennità sostitutiva del preavviso, ove dovuta.

Ciò in stretta continuità con la precedente risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità (la c.d. Dispensa). di cui è menzione nell'art. 17 del CCNL comparto scuola 2006/2009 .

Nelle ipotesi di **inidoneità psicofisica permanente relativa**, invece, il discorso è più articolato a secondo che tale inidoneità sia riferita a tutte o ad alcune delle mansioni del profilo di appartenenza del docente.

Infatti, la dicitura di inidoneità psicofisica permanente relativa ad alcune mansioni indicata nel verbale :



“NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI MANSIONI PROPRIE DEL PROFILO DI APPARTENENZA ( CON LA PRECISAZIONE DELLE MANSIONI INIBITE),..... “

comporta per l'amministrazione (in prima battuta per il Dirigente scolastico) il tentativo di utilizzare il docente nelle residue mansioni del settore o profilo di appartenenza .

Viceversa, la dicitura di inidoneità psicofisica permanente relativa a tutte le mansioni proprie della qualifica, riferita al seguente giudizio:

“NON IDONEO PERMANENTEMENTE IN MODO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE MANSIONI PROPRIE O EQUIVALENTI DEL PROFILO DI INQUADRAMENTO : CONTROINDICATA OGNI MANSIONE CHE ..... ( CON LA PRECISAZIONE DELLE CONTROINDICAZIONI),”

fa obbligo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 7, di ricognire mansioni compatibili e diverse di altro profilo professionale da conferire, che, nel caso del comparto scuola sono quelle delineate dalla legge 111/2011 e dal suo decreto attuativo il DM 79/2011 ai quali, ad ogni buon fine si rimanda.

Passando alla disamina dei giudizi di **inidoneità psicofisica temporanea al servizio**, innanzitutto , va distinto fra la situazione di colui che si trova nella :

1. situazione di **inidoneità assoluta**, per un periodo di mesi od anni , caratterizzati dalla dicitura contenuta nel verbale :

“NON IDONEO TEMPORANEAMENTE IN MODO ASSOLUTO AL SERVIZIO FINO AL ..... ( con l'indicazione della data )”

e che è il presupposto per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 17 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009 ed al quale si rimanda.

2. da quella di **inidoneità relativa** per un periodo di mesi od anni riferita, a sua volta ,ad una situazione di inidoneità:

a) ad alcune mansioni, di cui alla seguente dicitura:

“NON IDONEO TEMPORANEAMENTE PER ..... (mesi/anni)IN MODO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI MANSIONI PROPRIE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA ( CON LA PRECISAZIONE DELLE MANSIONI INIBITE),.....,”

b) ovvero a tutte le mansioni, secondo la seguente dicitura:

“NON IDONEO TEMPORANEAMENTE PER ..... (mesi/anni) IN MODO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE MANSIONI PROPRIE O EQUIVALENTI DEL



PROFILO DI INQUADRAMENTO: CONTROINDICATA OGNI MANSIONE CHE ( CON LA PRECISAZIONE DELLE CONTROINDICAZIONI),”

Ebbene, relativamente alla situazione di cui al punto *sub a)* essendo i docenti inidonei solo temporaneamente e con riferimento alle sole mansioni indicate nel verbale, i medesimi possono, comunque, continuare ad esercitare le restanti mansioni che costituiscono l'insieme della qualifica o funzione docente (ed a tale proposito si suggerisce ai Dirigenti scolastici di fornire ogni utile elemento o chiedere ulteriori chiarimenti per l'individuazione delle mansioni residue alla Commissione medica di verifica).

Mentre l'inidoneità di cui al punto *sub b)* che indica il docente come inidoneo, seppur temporaneamente, a tutte le mansioni proprie della qualifica, comporta per quest'ultimo, ove non scelga il collocamento in assenza per malattia, la possibilità di essere utilizzato secondo le modalità di cui al CCNI del 25 giugno 2008, per la parte ancora compatibile con il nuovo assetto delle attribuzioni del personale docente inidoneo, così come previsto dall'art. 6 del D.M.79/2011 sopra richiamato.

La presente nota, contenente istruzioni operative alle scuole è diramata, *in attesa di quelle ministeriali*, d'intesa con la Commissione Medica di Verifica di Roma, quale articolazione specifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ringrazia per la collaborazione e si confida in un puntuale adempimento delle indicazioni fornite.

IL DIRIGENTE  
f.to Giuseppe MINICHELLO

*R.S*